

Dal 7 settembre operativa la riforma dell'Albo nazionale dei gestori ambientali

# Gestione rifiuti più qualificata

## Al via verifiche periodiche sull'idoneità professionale

Pagina a cura  
DI VINCENZO DRAGANI

**S**emplificazione delle procedure amministrative e spinta sulla qualificazione professionale degli operatori. Queste, insieme alla razionalizzazione delle categorie d'attività e alla rivisitazione dei requisiti necessari per l'iscrizione, le parole d'ordine che informano la nuova organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, sancita dal dm Minambiente 3 giugno 2014, n. 120 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23 agosto 2014 n. 195). Il nuovo regolamento dell'Albo cui devono iscriversi (ai sensi del dlgs 152/2006, cd. «Codice ambientale») i soggetti coinvolti nella raccolta e trasporto di rifiuti, esplica la sua efficacia dal 7 settembre 2014, data a partire dalla quale sostituisce la storica e omonima disciplina introdotta dal dm 28 aprile 1998 n. 406.

**Nuove categorie d'attività.** Fanno il loro esordio nell'Albo gestori tre nuove categorie d'iscrizione: la «3-bis», dedicata a distributori, installatori e centri di assistenza di apparecchiature elettriche ed elettroniche che ritirano i relativi rifiuti (cd. «Rae») e li gestiscono in via semplificata ex dm 65/2010; la «6», riservata alle imprese che effettuano il solo esercizio di trasporto transfrontaliero di rifiuti; la «7», destinata agli operatori logistici del trasporto intermodale di rifiuti. In relazione ai gestori di Rae, è utile ricordare come la nuova disciplina di riferimento sia dal 12 aprile 2014 rappresentata dal dlgs 49/2014, provvedimento che ha (quasi integralmente) sostituito il precedente dlgs 151/2005 lasciando però in vita il dm 65/2010 che (già) prevedeva particolari regole da osservare per la gestione in modo semplificato dei rifiuti (ossia in deroga all'ordinario regime autorizzatorio) da parte dei citati operatori che provvedono a ritirarli dalla propria utenza. Ciò che ne risulta è un'articolata disciplina semplificata per raccolta, deposito e trasporto dei Rae costituita dal combinato disposto delle norme previste dal nuovo dlgs 49/2014 e dal dm 65/2010. Disciplina che, seppur declinandosi in modo diverso sui singoli operatori coinvolti, sancisce per tutti l'obbligo di iscriversi (sempre in modo «semplificato», ossia tramite mera comunicazione) a un'apposita categoria dell'Albo gestori am-

Le novità in vigore dal 7 settembre	
<b>Categorie d'attività</b>	Tre nuove categorie: <ul style="list-style-type: none"> <li>«3-bis» per distributori, installatori, centri di assistenza Rae che ritirano e gestiscono Rae ex dm 65/2010</li> <li>«6» per imprese di solo trasporto transfrontaliero di rifiuti</li> <li>«7» per operatori logistici del trasporto intermodale</li> </ul>
<b>Requisiti iscrizione</b>	Condanne per reati non ostano ad iscrizione se: <ul style="list-style-type: none"> <li>decorsi 10 anni da passaggio in giudicato sentenza</li> <li>sussista sospensione condizionale pena e avvenuta estinzione reato</li> <li>sia stata ottenuta la riabilitazione.</li> </ul> Soggezione a stato di liquidazione o procedura concorsuale non costituisce causa di cancellazione dall'Albo se intervenuta successivamente ad iscrizione
<b>Procedure iscrizione e rinnovi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Domande e comunicazioni esclusivamente per via telematica mediante l'accesso all'apposito portale web delle Camere di Commercio.</li> <li>Rispetto requisiti e condizioni in autodichiarazione (fatta salva produzione documentazione su idoneità tecnica e finanziaria, svolgimento particolari attività di raccolta e trasporto rifiuti)</li> </ul>
<b>Variations</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modifiche e trasformazioni societarie o cancellazioni effettuate presso Registro delle imprese hanno automatico valore per Albo gestori.</li> <li>Nuovi veicoli di trasporto rifiuti immediatamente utilizzabili previa semplice comunicazione all'Albo</li> </ul>
<b>Responsabile tecnico</b>	Idoneità oggetto di verifica iniziale e quinquennale

bientali per il ritiro e la movimentazione dei tecno-rifiuti. Ma con la rilevante eccezione (articolo 11, dlgs 49/2014) per cui il raggruppamento di grandi quantitativi di Rae è permesso ai distributori di Rae solo ove alla relativa movimentazione provvederà poi un operatore professionale iscritto all'Albo in via ordinaria. La nuova categoria di attività dedicata agli operatori del trasporto intermodale accoglierà invece i soggetti (ora obbligati anche alla parallela iscrizione al Sistri per il tracciamento telematico dei rifiuti) presenti presso stazioni ferroviarie, interporti e altri scali merci e ai quali sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico da parte dei successivi trasportatori.

**Requisiti soggettivi per iscrizione.** A differenza della pregressa disciplina, le eventuali condanne per reati non impediranno l'iscrizione qualora siano decorsi almeno 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l'estinzione

del reato o sia stata ottenuta la riabilitazione. Ancora, la soggezione a stato di liquidazione o di procedura concorsuale (d'insolvenza) osterà solo in fase di prima iscrizione dell'azienda, ma non potrà costituire causa di cancellazione dall'Albo se intervenuta successivamente.

**Procedure iscrizione e rinnovi.** Dal punto di vista formale, domande e comunicazioni relative all'iscrizione dovranno essere inoltrate alle Sezioni competenti dell'Albo (quelle regionali o delle Province autonome nel cui territorio ha sede legale

l'impresa) esclusivamente per via telematica mediante l'accesso all'apposito portale delle Camere di commercio. E questo secondo un regime transitorio che permetterà alle sezioni locali ancora non «dematerializzate» di adeguarsi alla procedura telematica entro il settembre 2017. Dal punto di vista sostanziale, requisiti e condizioni generali per iscrizione (e rinnovi) potranno essere autodichiarati, fatta salva la necessità di produrre (invece) la prima e necessaria documentazione per idoneità tecnica e finanziaria, nonché per lo svolgimento di particolari attività di raccolta e

trasporto rifiuti.

**Variations.** Modifiche di ragione sociale, sede legale, organi, trasformazioni societarie o cancellazioni effettuate presso il Registro delle imprese saranno da questo automaticamente trasmesse per via telematica alle competenti Sezioni dell'Albo senza dunque necessità di ulteriori comunicazioni da parte delle aziende. Così come i nuovi veicoli eventualmente acquisiti dalle imprese potranno essere immediatamente utilizzati previa semplice comunicazione della variazione all'Albo, e dunque senza dover attendere relative deliberazioni delle Sezioni locali. Ancora, in caso di trasferimento della sede legale, sarà unico onere dell'azienda presentare domanda di variazione alla Sezione dell'Albo del territorio di destinazione, che provvederà in autonomia a tutte le modifiche amministrative del caso, compresa la cancellazione dalla Sezione di provenienza.

**Responsabile tecnico.** L'idoneità professionale dei soggetti nominati dalle imprese quali responsabili della corretta gestione dei rifiuti dovrà essere dimostrata all'Albo con il superamento di puntuali prove di verifica, e ciò sia in fase iniziale che con successiva cadenza quinquennale. Per i soggetti che già svolgono il ruolo di responsabile tecnico alla data del 7 settembre 2014 l'appuntamento con la prima verifica coinciderà tuttavia solo con il primo rinnovo utile, secondo la tempistica che lo stesso Albo deciderà. Saranno però dispensati da tali esami i responsabili tecnici coincidenti con i legali rappresentanti legali delle imprese aventi provata esperienza nel settore (secondo i futuri criteri stabiliti dal Comitato nazionale dell'Albo).

**Regime transitorio.** In base al nuovo dm 120/2014 manterranno la loro validità iscrizioni e domande d'iscrizione all'Albo già in essere alla data del 7 settembre 2014, così come le garanzie finanziarie già prestate dai soggetti iscritti. Manterranno altresì efficacia le vigenti disposizioni adottate dal Comitato nazionale dell'Albo sulla base della pregressa disciplina (dunque: delibere e circolari compatibili con le nuove norme ministeriali), e ciò fino a quando non saranno superate da nuove regole adottate dallo stesso Organo.

— Riproduzione riservata —

